

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**SEZ. II QUATER – R.G. 11828/2022**

**Ud. Pub. 12 aprile 2023**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**Per:** Associazione culturale Opificio, CF: 97734590587, con sede in Via Arrigo Davila 47B – 00179 Roma, in persona del l.r.p.t., Sig.ra Diana Florindi, assistita e rappresentata congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Oscar Moretti (C.F. MRTSCR81A27H501T – PEC [oscarmoretti@ordineavvocatiroma.org](mailto:oscarmoretti@ordineavvocatiroma.org)), Antonella Fellini (C.F. FLLNNL76H57H501Y – PEC [antonellafellini@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonellafellini@ordineavvocatiroma.org)) e Daniele De Angelis (C.F. DNGDNL83L14H501V - PEC [danieledeangelis@ordineavvocatiroma.org](mailto:danieledeangelis@ordineavvocatiroma.org)), con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Antonella Fellini, in 00154 Roma, Via Padre Reginaldo Giuliani, n. 40, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a, i suddetti difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec: [antonellafellini@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonellafellini@ordineavvocatiroma.org); [oscarmoretti@ordineavvocatiroma.org](mailto:oscarmoretti@ordineavvocatiroma.org), nonché al seguente numero di fax: 0664523675;

-Ricorrente

**CONTRO**

- il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro pro tempore;  
- il **Ministero della Cultura -Direzione generale spettacolo Servizio I - Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante**, in personale del l.r.p.t.;

-Resistente

**E NEI CONFRONTI DI**

- **Adriana Borriello Dance Research**, in persona del l.r.p.t., CF/PI: 97989430588 – 14991111007, SEDE: Roma (RM), Via Amerigo Vespucci, 34, 00153;  
- **Centro Regionale Danza Lazio APS**, in persona del l.r.p.t., CF/PI: 97158860581 – 05833031007, SEDE: Roma (RM) Viale Amelia, 30B, 00181;

- Controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO**

1) del verbale n. 8 del 15 dicembre 2022 della Commissione di Valutazione Consultiva,

ambito Danza (art.25 comma 1 Organismi di produzione “prime istanze triennali”), laddove, oltre all’esame delle domande per il Bando di cui all’avviso pubblico del 5.10.2022 rep.1348, ha proceduto al riesame disposto dal TAR del Lazio Roma, Sez. II quater, con Ordinanza n.7014/2022, resa nel giudizio proposto dall’Ass. Opificio (r.g. 11828/2022), confermando, senza alcuna spiegazione e in modo superficiale, il medesimo punteggio relativo ai seguenti fenomeni: “a) *“Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento”*; b) *“Target allievi: numero di professionisti (iscritti all’INPS ex ENPALS)”*; c) *“Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o terzi”*; d) *“Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi”* (all. 1);

2) del Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 21 dicembre 2022 (all. 2.), di recepimento del verbale della Commissione Consultiva della Danza del 15.12.2022, nella parte in cui ha confermato i punteggi a suo tempo attribuiti e dunque ha confermato la non ammissione della Associazione Opificio al contributo FUS per il triennio 2022-2023-2024 e per l’anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii.;

3) della eventuale scheda di valutazione della Commissione per la Danza, ad oggi sconosciuta e non reperibile;

**nel giudizio n. R.G. 11828/2022, quanto al ricorso principale, per l’annullamento, previa sospensione:**

- del Decreto del Direttore Generale del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, n. 413 del 23 giugno 2022, con il quale, all’esito dell’espletata istruttoria della Commissione consultiva, l’Associazione culturale Opificio è risultata tra i non ammessi ai contributi FUS per il triennio 2022-2024;

- di tutti i Verbali della Commissione Consultiva, in particolare delle determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per la danza, così come riportate nei verbali n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e del verbale n. 4 del 15 giugno 2022;

- del riscontro all’istanza di riesame presentata dalla ricorrente, di cui alla nota prot. N. 7471-P del 3 agosto 2022;

- ove occorrer possa, del Decreto del Ministero della Cultura n. 377 del 21 ottobre 2021,

recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017*”.

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, anche di numero e data sconosciuti.

### **FATTO**

Omettendo la riproposizione dei fatti e dei motivi di censura formulati nel ricorso principale, cui si rinvia integralmente, si rileva che una volta instaurato il giudizio con il n. R.G. 11828/2022, assegnato a Codesta Ecc.ma Sezione II, veniva fissata la Camera di Consiglio del 15.11.2022 in occasione della quale si costituiva, in udienza, il Ministero con l’Avvocatura di Stato.

A seguito della discussione, con Ordinanza n. 7014 del 16.11.2022, Codesto Collegio accoglieva l’istanza cautelare, statuendo: “Ritenuto che, ad un primo esame dei motivi di ricorso, appare meritevole di positivo apprezzamento la censura (sollevata con il secondo mezzo) con cui sono dedotti vizi di manifesta illegittimità in relazione ai punteggi assegnati per i fenomeni “Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento”, “Target allievi: numero di professionisti (iscritti all’INPS gestione ex ENPALS)”, “Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o di terzi” e “Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi”, trattandosi di elementi suscettibili di valutazione oggettiva, assumendo rilevanza “l’aspetto quantitativo della presenza del “fenomeno”, del grado di rilevanza, della frequenza della sua manifestazione, che può essere apprezzato facendo riferimento ad indicatori di tipo anche quantitativo” (cfr. TA.R. Lazio, II quater, 14.11.2019, n. 13049), **non essendo comprensibili i motivi per cui alcuni dei richiedenti hanno ottenuto per le medesime voci un punteggio più elevato, pur avendo indicato la presenza dei medesimi fenomeni per un “quantitativo” inferiore;**

*Valutate favorevolmente anche le ragioni addotte a fondamento del periculum; Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare limitatamente alla citata doglianza, disponendo, per l’effetto, che il Ministero proceda al riesame della domanda di contributo*

*presentata dalla ricorrente con riferimento alle voci sopra menzionate”.*

Il Collegio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 c.p.a., disponeva altresì l’integrazione del contraddittorio, mediante pubblicazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze erano state valutate ammissibili al contributo in esame per i settori dell’ambito Danza di cui agli artt. 25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii. La pubblicazione per pubblici proclami è stata poi predisposta ed attuata come prescritto dal Collegio.

Successivamente, la Ricorrente apprendeva, senza nessuna notifica, che nella pubblicazione sul sito del Ministero del Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 21 dicembre 2022 D.D.G. 2205 (con cui veniva approvata un’altra graduatoria, relativa ad altro Bando), vi era recepito il verbale n.8 del 15.12.2022 della Commissione Consultiva della Danza, oggi impugnato, contenente il richiamo all’Ordinanza n.7014/2022 di codesto Tribunale ed un superficiale e inconsistente “riesame” dei fenomeni indicati dal TAR.

Ebbene, in tale verbale si evince come la Commissione ha confermato – senza alcuna modifica e/o motivazione - i punteggi irrazionalmente e precedentemente attribuiti, confermando altresì la non ammissione della Associazione ricorrente Opificio al contributo FUS per il triennio 2022-2023-2024 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii.

In particolare, si rileva come nel verbale n.8/2022 la Commissione - senza in alcun modo conformarsi all’ordinanza cautelare n. 7014/2022 di codesto Ecc.mo Collegio e dimostrando la più insensata arbitrarietà - abbia così motivato:

*“Al fine di dare esecuzione all’ordinanza del TAR Lazio n. 7014/2022 resa nel giudizio proposto dall’Associazione Opificio (R.g. n. 11828/2022), la Commissione avvia il riesame della domanda di contributo FUS 2022, con riferimento ai seguenti fenomeni: a) “Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento”; b) “Target allievi: numero di professionisti (iscritti all’INPS ex ENPALS)”; c) “Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o terzi”; d) “Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi”.*

*Quanto alla voce “Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento”, la Commissione conferma il punteggio già assegnato pari a 2, affermando che gli spazi*

*dichiarati in domanda dall'Associazione Opificio non sono particolarmente idonei all'attività di perfezionamento indicata nella domanda.*

*In relazione al fenomeno "Target allievi: numero di professionisti (iscritti all'INPS ex ENPALS)", la Commissione conferma il punteggio già assegnato pari a 4, ritenendo che il numero dichiarato dei professionisti iscritti all'INPS ex gestione ENPALS è tale da giustificare la valutazione qualitativa già attribuita. Quanto al fenomeno "Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o terzi", la Commissione conferma la valutazione attribuita, pari a 6, poiché considera il numero di allievi inseriti in attività produttive e/o di terzi tale da giustificare la votazione data. La Commissione conferma, infine, anche il punteggio pari a 5 attribuito alla voce "Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi", ritenendo il numero degli ex allievi scritturati indicati nella domanda tale da giustificare la valutazione attribuita".*

Ebbene, non vi è chi non veda come la Commissione abbia eluso l'ordine di riesame disposto da codesto TAR, senza dare traccia di alcuna scheda valutativa e senza svolgere il doveroso riesame quantitativo, limitandosi a giustificare grossolanamente e superficialmente i punteggi precedentemente attribuiti.

Pertanto, la Ricorrente si vede costretta a formulare anche i presenti motivi aggiunti al fine di impugnare l'ennesima valutazione illegittima della Commissione Consultiva per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.21 SEPTIES DELLA L.241/90. VIOLAZIONE E ELUSIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE N.7014/2022 DEL T.A.R. LAZIO ROMA, SEZ. II QUATER.**

Preliminarmente non può non rilevarsi l'illegittimità del verbale n.8/2022 della Commissione Consultiva per la Danza e del Decreto Direzione della Spettacolo, per violazione assoluta ed elusione del giudicato cautelare di cui all'ordinanza n.7014/2022 pubblicata in data 6.11.2022.

Nell'ordinanza codesto Ecc.mo Collegio aveva accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto,

sospeso i provvedimenti impugnati, accertando la sussistenza sia del fumus boni iuris, sia delle ragioni addotte a fondamento del periculum: *“Ritenuto che, ad un primo esame dei motivi di ricorso, appare meritevole di positivo apprezzamento la censura (sollevata con il secondo mezzo) con cui sono dedotti vizi di manifesta illegittimità in relazione ai punteggi assegnati per i fenomeni “Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento”, “Target allievi: numero di professionisti (iscritti all’INPS gestione ex ENPALS)”, “Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o di terzi” e “Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi”, trattandosi di elementi suscettibili di valutazione oggettiva, assumendo rilevanza “l’aspetto quantitativo della presenza del “fenomeno”, del grado di rilevanza, della frequenza della sua manifestazione, che può essere apprezzato facendo riferimento ad indicatori di tipo anche quantitativo” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 14.11.2019, n. 13049), non essendo comprensibili i motivi per cui alcuni dei richiedenti hanno ottenuto per le medesime voci un punteggio più elevato, pur avendo indicato la presenza dei medesimi fenomeni per un “quantitativo” inferiore;*

*Valutate favorevolmente anche le ragioni addotte a fondamento del periculum; Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare limitatamente alla citata doglianza, disponendo, per l’effetto, che il Ministero proceda al riesame della domanda di contributo presentata dalla ricorrente con riferimento alle voci sopra menzionate”.*

Del ché il Collegio, accogliendo la domanda cautelare, aveva intimato al Ministero di *“procedere al riesame della domanda di contributo presentata dalla ricorrente con riferimento alle voci sopra menzionate”.*

Tuttavia, a fronte di tale ordine di riesame, la Commissione non ha proceduto ad una oggettiva ed imparziale valutazione dei fenomeni indicati nel programma, suscettibili di valutazione oggettiva. Ed infatti, con il Verbale n.8/2022 oggi gravato, la Commissione ha eluso la pronuncia del TAR, riproponendo la medesima valutazione e soprassedendo ai criteri e parametri statuiti da Codesto Collegio.

La Commissione ha semplicemente confermato i punteggi attribuiti in precedenza senza in

alcun modo argomentare, né “risolvere” l’incomprensibilità dei “*motivi per cui alcuni dei richiedenti hanno ottenuto per le medesime voci un punteggio più elevato, pur avendo indicato la presenza dei medesimi fenomeni per un “quantitativo” inferiore*” (come rilevato da Codesto Collegio).

In sostanza, la Commissione non ha osservato quanto disposto dal Collegio circa la valutazione quantitativa dei fenomeni, senza altresì far comprendere o specificare l’iter logico-argomentativo utilizzato dai singoli Commissari nella conferma dei punteggi.

A fronte del mancato rispetto dei parametri ordinati dal Collegio, la Commissione ha eluso l’ordinanza 7014/2022, del ché la nullità e illegittimità del provvedimento oggi impugnato, per violazione dell’art. 21 septies L.241/1990, nella parte in cui il Ministero, senza porre in essere un vero e proprio riesame del progetto della Ricorrente, ha semplicemente confermato il voto originariamente assegnato, senza motivare alcunché e senza altresì comparare i corrispondenti fenomeni degli Organismi ammessi, insistendo nel voler applicare una valutazione di natura “qualitativa”.

**II. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 E DEL D.M. 31 DICEMBRE 2020; DELLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 33 COST.; VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/1990; DIFETTO, ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ MANIFESTA; TRAVISAMENTO; SVIAMENTO.**

Per la valutazione svolta dalla Commissione a fronte dell’Ordinanza cautelare n.7014/2022 valgono i medesimi motivi di ricorso già formulati con il ricorso principale, sussistendo parimenti la macroscopica illogicità e l’irragionevolezza manifesta, che hanno caratterizzato l’esito che ha condotto sia al provvedimento originariamente impugnato, sia quello oggetto della presente impugnativa.

Stante le argomentazioni del ricorso principale che qui si intendono richiamate, si intende ulteriormente sottoporre l’attenzione dell’Ecc.mo Giudice amministrativo sui macroscopici disallineamenti nei punteggi ottenuti dalla ricorrente.

Di seguito – a criteri sostanzialmente invariati – lo schema dei punteggi ottenuti negli anni di riferimento:

<b>Criterio</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto	Punti 8	Punti 4
Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento	Punti 6	Punti 2
Qualificazione del nucleo artistico docente	Punti 9	Punti 5
Strutturazione del corso (durata, periodicità) e articolazione del programma	Punti 11	Punti 6
Sostenibilità e congruità economica del progetto	Punti 6	Punti 3
Target allievi: numero di professionisti (iscritti all'INPS gestione ex ENPALS);	Punti 5	Punti 4
Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o di terzi	Punti 5	Punti 6
Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi;	Punti 5	Punti 5
Valore innovativo del progetto didattico	Punti 4	Punti 3
Riconoscibilità da parte di artisti, operatori, strutture del sistema dello spettacolo	Punti 2	Punti 1

Dovendo attenerci al solo volo numerico, posta la macroscopica differenza tra i punteggi riportati nei due anni consecutivi – a criteri invariati (con referenze e aspetti quantitativi e qualitativi migliorati, grazie all'ulteriore anno di esperienza artistica e professionale della direzione del progetto, nonché del nucleo artistico docente) –, si può sottolineare: a) la manifesta irragionevolezza e la contraddittorietà nell'attribuzione di punteggi di gran lunga più bassi per criteri rimasti invariati e oggettivi (es. *Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento*; criteri relativi ai *Risultati* ottenuti); b) la palese differenza, a contrario, tra i punteggi assegnati ad altri partecipanti rispettivamente nel 2021 e nel 2022.

Si considerino i seguenti scostamenti a rialzo per il partecipante Centro Regionale Danza

Lazio APS:

<b>Criterio</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto	Punti 5	Punti 7
Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento	Punti 4	Punti 7
Qualificazione del nucleo artistico docente	Punti 7	Punti 8
Strutturazione del corso (durata, periodicità) e articolazione del programma	Punti 7	Punti 10
Sostenibilità e congruità economica del progetto	Punti 4	Punti 5
Target allievi: numero di professionisti (iscritti all'INPS gestione ex ENPALS);	Punti 5	Punti 8
Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o di terzi	Punti 6	Punti 8
Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi;	Punti 6	Punti 8
Valore innovativo del progetto didattico	Punti 4	Punti 4
Riconoscibilità da parte di artisti, operatori, strutture del sistema dello spettacolo	Punti 1,5	Punti 3

Ebbene, non v'è chi non veda la macroscopica illogicità e erroneità nell'attribuzione dei punteggi, dovendosi dal voto numerico (e solo da esso, non essendovi ulteriori supporti motivazionali) evincere la palese illegittimità dell'operato della Commissione.

Del resto, come ammesso dalla giurisprudenza, data la peculiarità dell'ambito in questione l'assunto che si tratterebbe di una "diversa annualità, sul quale si è espressa una diversa Commissione consultiva... è del tutto generico, non venendo illustrate in particolare le "regole diverse" che avrebbero condotto a esiti opposti" (Tar Lazio, Sez. II quater, 7

febbraio 2022, n. 1370, da ultimo già supportata in sede d'appello cautelare dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2022, n. 2029, che ha confermato le statuizioni di codesto Ecc.mo Tar, peraltro con ragioni che depongono per la possibilità di un riesame dell'ammissibilità del partecipante a contributo, senza che ne consegua alcun danno per l'Amministrazione).

Del resto, ove si ritenesse la sufficienza di una diversa composizione della Commissione consultiva a giustificare il totale ribaltamento dei punteggi a sfavore di un partecipante, si evidenzerebbe una disciplina del FUS irragionevole e discriminatoria, a totale detrimento della qualità artistica del progetto, peraltro in aperta violazione degli artt. 9 e 33 Cost., i quali invece richiederebbero che il sistema di finanziamento dello spettacolo dal vivo puntasse alla massima valorizzazione economica dei progetti connotati da maggiore spessore artistico.

Sotto tale profilo, la superficialità e contraddittorietà dell'istruttoria sono palesi e macroscopiche, sia con riferimento alla totale inversione di punteggi assegnati alla ricorrente per il 2021 rispetto al 2022, sia con riferimento alla valutazione comparativa con i progetti degli altri partecipanti – nonché, da ultimo, con riferimento al “fittizio riesame” che oggi si impugna.

**III. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELLA L. N. 241/1990; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, OMESSA VALUTAZIONE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CUI AL D.M. 27 LUGLIO 2017; TRAVISAMENTO; SVIAMENTO.**

I provvedimenti oggi impugnati, per i quali valgono i motivi già espressi in sede di ricorso principale, sono illegittimi anche per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché per palese disparità di trattamento, eccesso di potere per travisamento, manifesta illogicità ed omessa illegittima valutazione dei dati offerti e degli obiettivi perseguiti, posti a corredo della domanda di contributo presentata dalla ricorrente.

In particolare, non si intende contestare nel merito i giudizi espressi dalla Commissione relativamente alla valutazione dei profili del valore qualitativo del progetto artistico e delle

professionalità dello spettacolo coinvolte nel progetto da finanziare, che costituiscono per costante giurisprudenza valutazioni riservate ai predetti organi collegiali, ma si intende piuttosto contestare, evidenziandone l'abnorme illegittimità, altri elementi di valutazione maggiormente oggettiva, assumendo rilevanza l'aspetto quantitativo della presenza del “fenomeno”, del grado di rilevanza, della frequenza della sua manifestazione, che può essere apprezzato facendo riferimento ad indicatori di tipo anche quantitativo.

Tra questi rientrano, nella fattispecie, sicuramente i criteri “*Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento*”, “*Target allievi: numero di professionisti (iscritti all'INPS gestione ex ENPALS)*”, “*Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o di terzi*”, “*Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi*”, così come evidenziati anche nell'Ordinanza di riesame n. 7014/2022.

Ebbene, è sufficiente confrontare i Progetti e Programmi presentati dai diversi partecipanti per il triennio 2022-2024, per rendersi conto delle abnormi incongruità e illegittimità dei provvedimenti impugnati: trattandosi di elementi valutabili anche nella loro dimensione quantitativa, dunque oggettiva, della diffusione della cultura della danza nei luoghi di formazione, del numero delle istituzioni coinvolte e dell'incremento delle quote di allievi e pubblico, non si comprende la ragione per cui alla ricorrente, che ha documentato di possedere requisiti di gran lunga superiori rispetto ad altri partecipanti, siano stati assegnati punteggi tanto bassi.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si sottopone (nuovamente) all'attenzione la proposta presentata dal partecipante *Borriello*, che con riferimento al criterio relativo alla *Tipologia e adeguatezza degli spazi utilizzati* indica la generica “*Roma*” come “*base e sede centrale di DA.RE*”, giustificando l'indisponibilità di spazi con un “*nomadismo*” caratteristico dell'Associazione. In totale assenza di spazi nella sua disponibilità, la *Borriello* ottiene punti 5, a fronte dei punti 2 ottenuti dall'Opificio (che per caratteristiche degli spazi si colloca quale primaria realtà e che aveva peraltro nel 2021 correttamente ottenuto punti 6).

Sempre in tema di criteri *quantitativi*”, la stessa *Borriello* rispetto ai “*Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o di terzi*”, richiama la circostanza che “*Negli scorsi*

*anni, nonostante le limitazioni provocate dalla pandemia, la maggior parte dei nostri allievi è stata coinvolta in attività professionali di terzi legate ai campi della produzione, della formazione, del sociale. (Cfr. In consuntivo Da.Re. 2020-21 presentato con La Scatola dell'Arte)", dunque di altro soggetto giuridico: da tale generico richiamo a una diversa Associazione, ottiene punti 7, giudizio numerico al quale ci dobbiamo attenere quale unico elemento motivazionale.*

Sull'ulteriore criterio quantitativo relativo ai *"Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi"*, nel Progetto della Borriello si legge – in totale contraddittorietà con il precedente riferimento al proprio *"Nomadismo"* (come caratteristica atta a giustificare l'assenza totale di spazi a disposizione) - che *"A Roma, inoltre, nel 2022, si svolgerà la maggior parte del nostro programma perciò gli allievi avranno qui maggiori probabilità di contatti professionali che gli permettano di coniugare attività didattiche e professionali"* e con tali generici riferimenti a mere eventualità future e incerte, la partecipante ottiene 7 punti (a fronte dei 5 punti ottenuti dall'Opificio).

Altrettanto evidente è l'illegittimità dell'operato della resistente nella valutazione dei criteri quantitativi del Progetto del partecipante *"Molinari"*.

Sui tre criteri relativi al *Target allievi*, ai *Risultati, numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o di terzi*, nonché ai *Risultati numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi*, a fronte di affermazioni del tutto previsionali, ha conseguito rispettivamente i punteggi di 8, 9 e 8.

Diversamente, l'Opificio ha dettagliato per ciascun parametro gli elementi determinanti per circostanziare il possesso dei requisiti (vds. Progetto triennale Opificio, pag. 16, dove si legge che *"L'Associazione Culturale Opificio si muove esclusivamente in ambito professionale, proponendo attività dedicate ai professionisti della danza in regime INPS ex ENPALS o a giovani danzatori che devono strutturarsi per immettersi nel mondo del lavoro. Il programma di perfezionamento professionale OpificioPro/Junior Company si trova alla sua seconda edizione, ma è la fisiologica evoluzione del decennale Opificio Certificate Program [OCP], come precedentemente illustrato. Ha registrato una frequenza media annuale di 20 giovani danzatori, che costituisce un numero adeguato per questo genere di percorso così capillare, articolato e personalizzato. Di questi, un 20% era già in regime INPS exENPALS*

*al momento dell'inizio del corso; al termine dell'anno di studi, oltre il 90%dei corsisti possiede una posizione INPSExENPALS”); elementi obiettivi, concreti e tangibili, verificabili dalla Commissione consultiva, la quale ha ritenuto di assegnare un punteggio inferiore rispetto ad altri.*

Inoltre, a pag. 17 e seguenti del Progetto dell’Opificio, è chiaramente evidenziato che l’efficacia dell’offerta formativa della stessa ricorrente è dimostrata dalla diffusione di danzatori suoi associati, che hanno trovato posizione lavorativa in realtà di diversa tipologia: teatro, musical, cinema, videoclip, TV, citando dettagliatamente alcuni dei principali contratti stretti negli anni dai suoi associati, nonché *“numerose scritturazioni a progetto che nascono direttamente all’interno di Opificio. Nella maggioranza dei casi si tratta di commissioni affidate alla creatività ed alle competenze coreografiche e registiche di Diana Florindi, che si adopera costantemente per generare offerta di lavoro. Si tratta di spettacoli teatrali, videoclip musicali, film per televisione e cinema ed eventi-spettacolo, che sono di seguito menzionati e che spesso hanno previsto la scritturazione direttamente da parte della produzione o del cliente, mentre altre volte è stato Opificio stesso a stringere contratto”.*

Ciò nonostante, l’Opificio non ha raggiunto il punteggio minimo di 60/100 per l’ottenimento della contribuzione FUS, assegnata viceversa a partecipanti che hanno proposto Progetti del tutto inadeguati.

Tale abnorme irrazionalità nell’attribuzione dei punteggi è stata altresì rilevata nell’ordinanza cautelare n. 7014/2022, con la quale il Collegio ha ritenuto non *“comprensibili i motivi per cui alcuni dei richiedenti hanno ottenuto per le medesime voci un punteggio più elevato, pur avendo indicato la presenza dei medesimi fenomeni per un “quantitativo” inferiore”.* Pertanto, a seguito di tale ordinanza, la Commissione avrebbe dovuto integrare i chiarimenti forniti, illustrando le ragioni giustificatrici della discrasia dei punteggi attribuiti per i diversi elementi di valutazione.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso di ritenere sindacabili gli elementi che abbiano una loro *“dimensione quantitativa”* della diffusione della cultura (in quel caso teatrale) presso i giovani nei luoghi della loro formazione, del numero delle istituzioni coinvolte e dell’incremento delle quote di pubblico, affermando che *“Le incongruenze sopra rilevate non sono comprensibili e inducono a ritenere fondati i vizi di*

*difetto di motivazione e disparità di trattamento valutativo denunciati dalla ricorrente, non essendo possibile comprensibile l'iter logico giuridico che ha indotto l'Amministrazione a valutare nello stesso modo l'attività di promozione di nuovo pubblico rivolta ai giovani dalla ricorrente, che asserisce di aver coinvolto un numero estremamente elevato di istituzioni scolastiche e di studenti, rispetto a quella svolta da altre Compagnie che, sempre secondo quanto riportato dall'interessata, svolgono attività divulgativa della cultura teatrale limitata ad appena un paio di scuole (oppure non ne svolgono affatto). ... Si tratta di circostanze particolarmente significative che l'Amministrazione resistente non si è curata di smentire e considerazioni parimenti rilevanti che non sono state confutate”.*

La stessa sentenza evidenzia alcune “contraddittorietà” nell’attribuzione di alcuni punteggi, che non risultano “spiegabili”, per cui assumono valore “sintomatico”, sotto il profilo dell’eccesso di potere, restando, pertanto, nell’ambito del “sindacato classico” sulle valutazioni comparative, che porta, in particolare, sulla motivazione dei relativi giudizi.

Come chiarito ripetutamente dalla giurisprudenza sulle procedure concorsuali, in particolare in materia di avanzamento del personale di alcune carriere, le censure relative ai punteggi attribuiti per le singole qualità oggetto di valutazione possono essere ricondotte a due tipi di vizi: il cd. “eccesso di potere in senso assoluto”, ove il ricorrente contesta l’incongruità del punteggio rispetto a determinati criteri e parametri indicati o desumibili dalla normativa che disciplina la procedura valutativa, che costituisce però un vizio difficilmente riscontrabile nel caso in cui questi ultimi risultino “fluidi”; oppure “l’eccesso di potere in senso relativo” con cui l’interessato lamenta di essere stato penalizzato, nell’applicazione di un determinato criterio o parametro, dall’utilizzo di un metro valutativo particolarmente severo, rispetto a quello utilizzato per giudicare i controinteressati (in sostanza, si tratta di denunciare la disparità di trattamento subita rispetto a candidati favoriti dall’utilizzo di un metro di giudizio più “concessivo”). Quest’ultimo vizio, denunciato più frequentemente, è più agevolmente riscontrabile quanto più gli elementi di valutazione sono limitati e suscettibili di valutazione nella loro dimensione quantitativa; oppure qualora i candidati vantino gli stessi titoli -identici per categoria e numero - e però la Commissione attribuisca un punteggio differente a ciascuno di loro (oppure, ancora, attribuisca il medesimo punteggio ad entrambi i candidati anche se uno vanti una preminenza per numero o rango di titoli).

Appunto quest'ultima evenienza si è verificata nella sentenza in commento, facendosi riferimento alla “disparità di metro valutativo (più severo nei confronti di un concorrente e più concessivo nei confronti di un altro)” che costituisce *“un indice sintomatico di “eccesso di potere valutativo” (in tal modo non si intende certo disconoscere l'ampio potere di valutazione tecnica spettante alle Competenti Commissioni, ma semplicemente ribadire che questa non può comunque essere esercitata in modo arbitrario) - con riferimento al medesimo punteggio assegnato dalla Commissione ..., che pare essere “non proporzionato” rispetto alla vistosa preminenza per numero di scuole e di studenti coinvolte dalla prima. ... In conclusione, risultano fondate le censure con cui la ricorrente denuncia il difetto di motivazione delle valutazioni operate della Commissione relativamente agli “Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo, realizzati anche attraverso rapporti con Università e Scuole per l'avvicinamento dei giovani”, nonché alla “continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale”, con conseguente illegittimità degli atti valutativi, in parte qua”* (Tar Lazio, Sez. II quater, 14 novembre 2019, n. 13049).

Applicando i suindicati principi giurisprudenziali alla situazione di specie, risulta confermata la fondatezza del presente ricorso per motivi aggiunti, come del ricorso principale, anche sotto tale profilo.

\* \* \*

#### **Istanza di risarcimento danni.**

In considerazione di quanto esposto, risulta manifesta, anche a fronte dell'ulteriore “fittizio riesame” successivo all'ordinanza cautelare di Codesto Collegio, in uno con la multiforme e patente illegittimità degli atti impugnati, la sussistenza di tutti i presupposti per l'integrazione di una responsabilità a carico dell'Amministrazione resistente, con conseguente fondatezza della domanda di risarcimento dei danni subiti e *subendi* dalla ricorrente.

Come appare evidente, l'Opificio ha necessità che le venga riconosciuto il proprio bene della vita leso dall'illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione resistente, con riserva di quantificazione in corso di giudizio,

Pertanto, si formula sin d'ora richiesta di condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e *patiendi* dal ricorrente a causa dell'illegittimità dei provvedimenti censurati, in parte in forma specifica attraverso l'annullamento degli atti

impugnati, in parte ristorando la ricorrente per i danni pecuniari e d'immagine subiti in conseguenza dell'illegittima chiusura disposta dall'Amministrazione resistente.

\* \* \*

**P.Q.M.**

voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso principale e del presente ricorso per motivi aggiunti, disporre l'annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione al contributo triennale FUS, secondo quelli che sono i motivi di ricorso (principale e per motivi aggiunti) o comunque voglia ordinare l'ulteriore riesame del programma presentato dalla ricorrente alla luce dei motivi aggiunti; voglia, altresì, disporre il risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dalla ricorrente.

Con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei suindicati difensori antistatari, con refusione del contributo unificato.

Si allegano in apposita fascicolazione i documenti *ut supra* epigrafati e quant'altro ritenuto utile ai fini del decidere.

Si dichiara che il contributo unificato non è dovuto, laddove nessun ampliamento del thema decidendum è derivato dai motivi aggiunti che sono stati meramente ripetitivi delle censure di gravame già articolate in via principale.

Roma, 9 febbraio 2023

Avv. Oscar Moretti

Avv. Antonella Fellini

Avv. Daniele De Angelis